

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE



COMUNE DI BUSTO GAROLFO
CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

ORIGINALE

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

Nr. Progr. **7**

Data **03/06/2020**

Seduta NR. **1**

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA Convocazione in data 03/06/2020 alle ore 21:00

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE IN VIDEOCONFERENZA MEDIANTE SISTEMA INFORMATICO, oggi 03/06/2020 alle ore 21:00 in adunanza PUBBLICA di PRIMA Convocazione previo invio di invito scritto a domicilio, nei modi e termini previsti dalla legge vigente.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pre.</i>
BINAGHI FRANCESCO	S	CARNEVALI STEFANO	S	D'ELIA PATRIZIA	S
BIONDI SUSANNA	S	SELMO RAFFAELA	S	LUONI MASSIMO LUIGI	S
CAMPETTI PATRIZIA	S	LA TEGOLA ANNA	S	CARDANI LUIGI	S
TUNICE VALENTINA	S	DELL'ACQUA ALDO	S		
MILAN ANDREA	S	DIANESE DANIELE	S		
RIGIROLI GIOVANNI	S	PIRAZZINI ANGELO	S		
ZANGIROLAMI MARCO	S	LUNARDI SABRINA	S		
<i>Totale Presenti: 17</i>			<i>Totali Assenti: 0</i>		

Assenti Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente giustificato

Assenti Non Giustificati i signori:

Nessun convocato risulta assente ingiustificato

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE DOTT. GIACINTO SARNELLI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. BINAGHI FRANCESCO assume la presidenza e constatata la legalità della adunanza, dichiara aperta la seduta designando a scrutatori i Consiglieri, sigg.:

, , ,

OGGETTO:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU
ANNO 2020

L'Assessore al Bilancio evidenzia quanto segue:

PREMESSO che con i commi dal 738 al 783 dell'art. 1 della Legge n. 160 del 27.12.2019 (Legge di Bilancio 2020), è abolita, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), istituendo la nuova IMU, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

Il presupposto impositivo della nuova IMU, ai sensi del comma 740, è costituito dal possesso di immobili. Il possesso di abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di unità abitativa classificata nelle categorie A1, A8 o A9

VISTI in particolare:

Il comma 741, che specifica alla lettera a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto urbano con attribuzione di rendita catastale, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza ai soli fini urbanistici, purchè accatastata unitariamente;

alle lettere b) e c) individua la definizione di abitazione principale e assimilata/e; in particolare, al punto 4 della lettera c) individua come abitazione assimilata alla principale la casa familiare assegnata al coniuge affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;

il comma 747 lettera c) "per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori"

Ritenuto, in riferimento al comodato, di specificare che, laddove siano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge di bilancio 2016, compresa la registrazione del contratto, ma il comodatario goda del diritto di proprietà/uso/usufrutto, anche solo in quota, dell'unità immobiliare concessa in comodato, si applica la riduzione del 50% della base imponibile, ma rimane l'aliquota ordinaria dello 0,96%

Ritenuto altresì, in caso di mancata registrazione del contratto, pur in presenza degli altri requisiti previsti dalla Legge, di applicare l'aliquota ordinaria dello 0,96 % e non si ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile

VISTI altresì:

il comma 748 " L'aliquota base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento".

Il comma 751 " Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati è pari allo 0,1 per cento. I Comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 01 gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti da IMU"

Atteso inoltre che, ai sensi del comma 758 sono esenti da imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'art.1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione,
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile.
- d) Ricadenti in aree montane o di collina, delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare n.9 del 14 giugno 1993

Verificato, inoltre, che, al comma 743, L. 160/2019, nella definizione dei **soggetti passivi**, si legge che *"In presenza di più soggetti passivi con riferimento ad un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi ed oggettivi riferiti ad ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni"*, ne consegue che le agevolazioni di cui al comma 758 lettera a) **non si estendono ai contitolari che non siano in possesso degli stessi requisiti;**

Al termine dell'illustrazione il Presidente invita i Consiglieri alla discussione.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita e fatta propria la relazione dell'Assessore al Bilancio e Finanze Dott. Andrea Milan, nonché gli interventi dei Consiglieri succedutisi nel corso della discussione;

RITENUTO opportuno dichiarare l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, dell'imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), istituendo la nuova IMU, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI.

Considerato, che ai sensi dell'art. 1 comma 783 della L. 160/2019 ai fini del Fondo di Solidarietà Comunale resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 449, lettera a) della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificata dal comma 851 del presente articolo, in materia di ristoro ai comuni per il mancato gettito IMU e TASI derivante dall'applicazione dei commi da 10 a 16, 53 e 54 dell'art.1 della Legge n.208/2015;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a:

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

VISTO l'art. 1 comma 779 della Legge di Bilancio 2020 che dispone, per l'anno 2020, che i Comuni, in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n.296, all'art. 53 comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.338, e all'art. 172, comma 1, lettera c), del TUEL, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del Bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020;

VISTO l'art-107 del D.L. 18/2020 convertito in Legge n. 27 del 24.04.2020 che ha posticipato al 31.07.2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2020;

CONSIDERATO che, ai sensi della Circolare del MEF del 18/02/2020 prot. n.4897, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756 della Legge 160/2019, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

che, ai sensi del richiamato comma 767, la delibera in questione acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

Visto il D.L. n.18 del 17/03/2020 che ha posticipato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2020 al 31/07/2020;

VISTO l'art. 1 della legge 160/2019, in particolare i commi da 738 a 783;

Visto la Legge 446 del 15/12/1997, commi da 161 a 169;

VISTA la Circolare del MEF del 28.02.2020 prot. n.4897/2020;

VISTO il vigente Regolamento comunale di contabilità;

VISTO il verbale della Commissione Consiliare Economico Finanziaria convocata per il giorno 26.05.20;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Decreto Legislativo. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile resi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Con n. 12 voti favorevoli e n. 5 contrari (Pirazzini, Lunardi, D'Elia, Luoni e Cardani), espressi per alzata di mano dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) Di confermare l'abolizione, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta Unica Comunale (IUC) di cui all'art. 1, comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n.147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), **istituendo la nuova IMU**, integralmente sostitutiva dell'IMU e della TASI
- 3) Di approvare, per l'anno 2020, le aliquote per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria - come segue:

a) - aliquota ridotta pari a 0,60% per gli immobili di categoria A1 – A8 – A9 adibiti ad abitazione principale comprese le pertinenze (una per ogni tipologia C/2 – C/6 –C/7) con detrazione di €. 200,00.-;

b) - aliquota ordinaria pari a 0,76% calcolata sul 50% della base imponibile, per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo comprese le pertinenze (una per ogni tipologia C/2 – C/6 – C/7) concesse in comodato ad uso gratuito a parenti di 1° grado in linea retta che vi abbiano stabilito la residenza e la dimora, che rientrino nei requisiti e rispettino le condizioni stabilite dalla Legge 208/2015;

L'agevolazione riguardante l'aliquota non spetta qualora il comodatario goda del diritto di proprietà/ uso/usufrutto, anche solo in quota, dell'unità immobiliare medesima, ma si applica la riduzione del 50% della base imponibile, purché siano presenti tutti i requisiti previsti dalla legge di stabilità 2016, compresa la registrazione del contratto;

In caso di mancata registrazione del contratto, pur in presenza degli altri requisiti previsti dalla Legge, viene applicata l'aliquota ordinaria dello 0,96 % e non si ha diritto alla riduzione del 50% della base imponibile

Ai sensi del comma 747 lettera a) dell'art. 1 della L. 160/2019 *la riduzione del 50% della base imponibile dell'Imu prevista per gli immobili concessi in comodato d'uso a parenti in linea retta entro il primo grado*

che li utilizzano come abitazione principale viene estesa, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori;

c) - aliquota agevolata pari a 0,76% per le unità immobiliari adibite ad uso abitativo comprese le pertinenze (una per ogni tipologia C/2 – C/6 – C/7) che vengono locate mediante la stipula di contratto a “canone concordato” ai sensi art. 2, comma 3, della Legge n. 431/1998, in cui il conduttore ha stabilito la residenza e la dimora.

Su tali immobili l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75% (riduzione del 25%);

d) - aliquota base pari a 0,96% per tutti gli altri fabbricati, aree edificabili, terreni agricoli;

e) - aliquota base pari a 0,96% per i fabbricati produttivi di categoria D (di cui 0,76% riservato allo Stato e lo 0,20% riservato al Comune);

f) aliquota agevolata al 0,25% per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

9) Di stabilire che il versamento della IMU sia effettuato secondo le seguenti scadenze:

- rata 1: 16 giugno 2020
- rata 2: 16 dicembre 2020;

10) Di dare atto che tali aliquote decorrono dal 1 gennaio 2020;

11) Di dare atto che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo si rimanda allo specifico Regolamento disciplinante la nuova IMU approvato con Deliberazione Consiliare n. 6 del 3 Giugno 2020;

12) di dare atto che, ai sensi della Circolare del MEF del 18/02/2020 prot. n.4897, sino all'adozione del decreto di cui al comma 756 della Legge 160/2019, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che, ai sensi del richiamato comma 767, la delibera in questione acquista efficacia per l'anno di riferimento solo ove pubblicata entro il 28 ottobre del medesimo anno e che, a tal fine, detta trasmissione deve avvenire entro il termine perentorio del 14 ottobre.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 7 DEL 03/06/2020

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
FRANCESCO BINAGHI

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. GIACINTO SARNELLI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

COMUNE DI BUSTO GAROLFO

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ORIGINALE

Numero Delibera 7 del 03/06/2020

OGGETTO

APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2020

PARERI DI CUI ALL' ART. 49 DEL TUEL - D. LGS. 267/2000

Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 27/05/2020

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI

Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere:

FAVOREVOLE

Data 27/05/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI
Dott.ssa ATTILIA CASTIGLIONI
